

REGOLAMENTO (CE) N. 295/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modifiche ⁽⁴⁾. In occasione di nuove modifiche di detto regolamento, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.
- (2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità.
- (3) La decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 ⁽⁵⁾, ha adottato il programma che deve rispecchiare le principali priorità politiche della Comunità, costituite dall'unione economica e monetaria, dall'allargamento e dalla competitività dell'Unione europea, dalla politica regionale, dallo sviluppo sostenibile e dall'agenda sociale. Le statistiche relative all'attività economica delle imprese costituiscono una parte essenziale di tale programma.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe, da un lato, prevedere il mantenimento del supporto statistico esistente per le

decisioni adottate negli attuali settori di politica e, dall'altro, soddisfare le esigenze che sorgono nell'ambito di nuove iniziative politiche comunitarie e dalla revisione permanente delle priorità statistiche e della pertinenza delle statistiche prodotte, al fine di sfruttare al meglio le risorse disponibili e di minimizzare l'onere che grava sui rispondenti. Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata all'impatto sulle imprese delle misure di politica energetica e ambientale della Comunità, come quelle contemplate dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 ⁽⁶⁾. È inoltre opportuno promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli istituti nazionali di statistica per garantire un uso più efficiente delle fonti di dati amministrative.

- (5) Vi è una crescente necessità di dati sui servizi, in particolare sui servizi alle imprese. Occorrono statistiche per l'analisi economica e la formulazione di politiche riguardanti quello che è il settore più dinamico delle economie moderne, specialmente in termini di potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha messo in evidenza l'importanza dei servizi. La misura del fatturato di ciascun singolo servizio è un presupposto necessario per poter comprendere veramente il ruolo dei servizi nell'economia. Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha concluso che la creazione di un mercato interno ben funzionante nel settore dei servizi è una delle principali priorità dell'Europa. Le statistiche sul commercio transfrontaliero dei singoli servizi sono essenziali per monitorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi, per valutare la competitività dei servizi e per stimare l'impatto delle barriere sul commercio dei servizi.
- (6) È necessario disporre di dati sulla demografia delle imprese, soprattutto in quanto essi sono un elemento degli indicatori strutturali creati per monitorare i risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona. Inoltre, occorre disporre di dati armonizzati relativamente alla demografia delle imprese e al suo impatto sull'occupazione per dar fondamento alle raccomandazioni strategiche in materia di sostegno all'imprenditorialità.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 78.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 139) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

⁽³⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato X.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).